



Provincia di Benevento

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ED ILLUSTRATIVA ALLEGATA ALLA PREINTESA DEL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PERSONALE NON DIRIGENTE DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE FINANZIARIE 2011 SOTTOSCRITTA IL 05/12/2011.

Premessa, contenuti e motivazioni delle scelte negoziali

La presente relazione viene redatta ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del CCNL 22/01/2004 comma 3, nonché dell'art. 40 – comma 3 *quinquies - sexies e 40 bis comma 1-4* del D.Lgs. 165/2001, i quali prevedono che i contratti integrativi devono essere corredati da una relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa, ai fini del controllo, da parte del collegio dei revisori dei conti, sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e della relativa certificazione degli oneri.

Con la deliberazione n. 273 del 02.08.2011, la Giunta Provinciale ha fornito alla delegazione trattante pubblica gli indirizzi per la gestione del confronto negoziale, finalizzato alla stipulazione del CCDI del personale non dirigente dell'Ente, relativo agli istituti del trattamento economico per l'anno 2011, nel rispetto della vigente disciplina contrattuale di rilievo nazionale.

La delegazione trattante di parte pubblica della Provincia di Benevento e la delegazione di parte sindacale, nel rispetto degli indirizzi ricevuti, hanno sottoscritto in data 05/12/2011 la preintesa in ordine alle modalità di utilizzo del fondo risorse decentrate per l'anno 2011.

L'accordo sottoscritto è finalizzato a dare attuazione agli artt. 3 e 4 del CCNL 22/01/2004 e, nel riconfermare, quanto già stabilito nel vigente contratto collettivo decentrato, con alcune modifiche riportate nell'allegato ipotesi di CCDI, sono state definite le destinazioni delle risorse economiche per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per il 2011. Inoltre le parti hanno ritenuto di effettuare alcune dichiarazioni a verbale, con le quali hanno stabilito:

- che per l'anno 2011, stante il ritardo con il quale è stato approvata la ripartizione delle risorse decentrate, l'attribuzione dell'incentivo al personale dipendente avverrà solo attraverso la compilazione della scheda individuale, con la procedura prevista dall'art. 3 bis e che, pertanto, non si procederà alla ripartizione del fondo per la produttività e il miglioramento dei servizi, tra i progetti mirati e il premio collegato alla valutazione delle prestazioni individuali e che in occasione della trattazione per la ripartizione delle risorse decentrate per l'anno 2012, l'intero sistema di valutazione del personale sarà rivisitato, valutando anche la possibilità dell'introduzione delle fasce di merito.
- di effettuare una progressione orizzontale per il 44% del personale avente diritto, precisando, così come disposto dall'art.9, comma 21, della D.L. n. 78 del 2010, che le progressioni di carriera disposte per gli anni 2011, 2012 e 2013, hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Pertanto gli oneri finanziari relativi all'attuazione delle predette progressioni orizzontali, seppur effettuate solo ai fini giuridici stante il blocco degli effetti economici, saranno resi indisponibili nella quantificazione delle risorse certe e stabili fino a tutto il 2013. Soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2014 le progressioni potranno produrre anche gli effetti economici, beninteso senza il beneficio della retroattività (cfr circolare n.12/2011 del Ministero delle Finanze) e fermo restando eventuali successivi interventi normativi sulla materia.
- che in occasione della trattazione sulla ripartizione delle risorse del fondo per le politiche di sviluppo del personale per l'anno 2012, dovrà essere ridefinita la modalità di attribuzione dell'indennità di responsabilità per il personale di cat. D, che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative (art. 17, c. 2, lett. f, CCNL 01.04.99), con la previsione di tre fasce, in relazione alle specifiche responsabilità affidate, entro i seguenti valori annui lordi: da un minimo di € 1.000, sino ad un massimo di € 2.500.
- che le somme comunicate per l'attuazione dei progetti mirati relativi all'anno 2009, non effettuati, non proposti e pertanto non trasmessi per la liquidazione, non sono più esigibili, stante il considerevole lasso di tempo trascorso.

Nello specifico, con riferimento all'allegata ipotesi di accordo per l'utilizzo delle risorse per l'anno 2011, nell'ambito del vigente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, si relaziona come segue.

Analisi del contesto normativo per la definizione delle risorse

Le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (risorse decentrate) sono determinate per l'anno 2011, secondo le modalità definite dagli articoli 31 e 32 del CCNL 22.1.2004, dall'art. 4 del CCNL del 9/5/2006 e dall'art. 8 del CCNL 11/04/2008.

Il fondo viene determinato in coerenza con il quadro normativo delineato dal legislatore nel rispetto dei presupposti, delle condizioni e delle quantità previste, dall'articolo 1, comma 557, legge n. 296/2006, come modificato dal D.L. 78/2010, conv. dalla L. 122/2010, ossia il rispetto del Patto di stabilità interno anno precedente (deliberazione di G.P. n. 71 del 29.03.2011) e il contenimento della spesa del personale in via generale.

La quantificazione del Fondo tiene anche conto degli indirizzi espressi dal comma 1° e 5° dell'art. 76, Legge n. 133/2008, della dalla circolare n.1 - prot. n. 4133 - del 20.01.2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché del rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 9 comma 2 bis della L. 122/2010, il quale prevede che “*a decorrere dal 1/01/2011 e fino al 31/12/2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio*”; e di quanto stabilito dalla circolare n. 12/2011 del Ministero delle Economie e delle Finanze-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - con la quale, in relazione alle numerose richieste di chiarimento in ordine all'applicazione dell'art. 9 del D.L. del 31.05.2010, n.78, il citato Ministero, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, ha fornito una serie di indirizzi applicativi con riferimento alle singole disposizioni relative al contenimento dei trattamenti economici dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Introduzione: La struttura del fondo risorse decentrate e le risorse per le alte professionalità

Alla luce della circolare del MEF n. 12 del 15.04.2011 e fatti salvi eventuali ulteriori indirizzi in materia, le voci che compongono il fondo 2011 non dovranno subire diminuzioni per effetto dell'applicazione dell'art. 9, comma 2 bis, della L.122/2010, in quanto dal raffronto tra la media del personale in servizio nel 2010 e quello in servizio nel 2011, non i sono verificate riduzioni di personale, come si evidenzia dal quadro di raffronto di seguito riportato:

Anno 2010:		Anno 2011:	
dipendenti in servizio al 1° gennaio	251	dipendenti in servizio al 1° gennaio	251
dipendenti in servizio al 31 dicembre	247	dipendenti in servizio al 31 dicembre	248
media = 251+247 = 498/2	249	media = 251+248= 498/2	249,50

L'ammontare complessivo delle risorse che costituiscono il fondo 2011, pari ad € **1.366.746,99**, seppur modificate in aumento di € 33.232,25, rispetto alla costituzione del fondo di cui alla delibera di G.P. n. 273 del 02.08.2011, a seguito di accertamento di ulteriori residui relativi a somme non utilizzate nell'anno precedente, non supera in ogni caso l'ammontare delle risorse anno 2010, pari ad € **1.366.825,61**=.

Si precisa che nel rispetto dei principi dettati dall'art. 9 della L. 122/2010 ed alla luce di alcune pronunce dei giudici contabili, nonché della circolare n.40/2010 della Ragioneria dello Stato, diretta alle amministrazioni statali, non si è proceduto all'incremento delle risorse stabili, attraverso il recupero della rita e degli assegni ad personam dei cessati, come previsto dall'art. 4, comma 2, CCNL 5/10/2001.

Il trattamento economico accessorio del personale dipendente dell'area non dirigenziale è finanziato tramite il fondo delle risorse decentrate disciplinato ai sensi dell'articolo 31 del CCNL - Regioni Autonomie Locali - del 22 gennaio 2004; tale disciplina definisce le modalità di costituzione del fondo, richiamando a tal scopo l'articolo 15 del CCNL del 1 aprile 1999.

Le citate norme, oltre ad individuare le fonti di finanziamento, suddividono le risorse in due fondamentali categorie: le risorse decentrate stabili, aventi il carattere della certezza e della continuità (articolo 31 comma 2 CCNL 2004), e le risorse decentrate variabili, aventi il carattere dell'eventualità (articolo 31 comma 3 CCNL 2004).

In particolare l'articolo 31 comma 2 del contratto specifica che le risorse stabili determinate nell'anno 2003 sono definite in un unico importo che resta confermato anche per gli anni successivi; sono salve le integrazioni espressamente previste dalle disposizioni specifiche dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Oltre alle due categorie sopra descritte, nell'ambito del fondo risorse decentrate, sono riportate anche le così dette *risorse a residuo*, cioè le risorse previste sul fondo dell'anno precedente che in concreto non sono state utilizzate.

Un'altra categoria di risorse, che però non confluisce direttamente sul fondo ex articolo 31 CCNL 2004, sono le risorse da destinare alle alte professionalità pari allo 0,2% del monte salari dell'anno 2001 (articolo 32 comma 7 del CCNL 22 gennaio 2004).

La quantificazione del fondo risorse decentrate

La parte stabile del fondo

Al fine di dare compiuta informazione all'organo di revisione contabile, qui di seguito si espongono tutte le voci in entrata che costituiscono la **parte stabile del fondo**:

1. Articolo 15 comma 1, lett. *a*), *g*) e *h*) del CCNL 1 aprile 1999: **€ 609.769,31=** (ai sensi dell'articolo 31 comma 2 del CCNL 22 gennaio 2004, le risorse iscritte sul fondo 2003 a tale scopo sono confermate negli anni successivi);
 - *lettera a*) la quale prevede di iscrivere una somma pari al valore dei fondi costituiti nel 1998 ai sensi degli articoli 31, comma 2, lettere b), c), d), e) del CCNL 6.7.1995, nonché una somma pari al valore delle risorse di cui alla lettera a) dell'articolo 31 comma 2 CCNL 1995 destinate al personale delle ex VII ed VIII qualifiche funzionali a cui sono stati affidati gli incarichi di posizione organizzativa;
 - *lettera g*) la quale prevede di iscrivere una somma pari al valore delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio;
 - *lettera h*) la quale prevede di iscrivere una somma pari al valore delle risorse che erano destinate al pagamento dell'indennità di direzione e di staff ai sensi dell'articolo 37 comma 4 del CCNL 1995.
2. Articolo 14 comma 4 del CCNL 1 aprile 1999, il quale prevede di iscrivere una somma pari alla corrispondente riduzione del 3% del fondo per lo straordinario 1998: **€ 5.802,91=** (ai sensi dell'articolo 31 comma 2 del CCNL 22 gennaio 2004, le risorse iscritte sul fondo 2003 a tale scopo sono confermate negli anni successivi);
3. Articolo 15 comma 1 lettera *j*) del CCNL 1 aprile 1999, il quale prevede di iscrivere una somma pari allo 0,52% del monte salari 1997: **€ 33.277,38=** corrispondente, appunto, allo 0,52% del monte salari 1997 (esclusa la quota dei dirigenti).
4. Articolo 15 comma 1 lettera *l*) del CCNL 1 aprile 1999, il quale prevede di iscrivere una somma pari al valore delle risorse relative al trattamento accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dei processi di decentramento e delega funzioni (Anas e centri impiego): **€ 96.648,06 =**.
5. Articolo 4 comma 1 CCNL 5 ottobre 2001, il quale prevede di iscrivere una somma pari al 1,1% del monte salari 1999: **€ 55.827,44=**.
6. Articolo 4 comma 2 CCNL 5 ottobre 2001, il quale prevede di iscrivere una somma corrispondente all'importo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam goduti dal personale cessato dal servizio: **€ 158.546,44=**; il dato fa riferimento alle cessazioni fino a tutto il 31 dicembre 2009, con esclusione delle somme relative ai cessati dell'anno 2010 ai fini del rispetto dei principi dettati dall'art. 9 della L. 122/2010.
7. Articolo 15 comma 1 lettera *l*) del CCNL 1 aprile 1999, il quale prevede di iscrivere una somma pari al valore delle risorse relative al trattamento accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dei processi di decentramento e delega funzioni (Altre deleghe conferite): **€ 27.256,76=**.
8. Articolo 33 comma 4 lett. *a* del CCNL 22 gennaio 2004, il quale prevede il finanziamento dell'indennità di comparto, quota parte anno 2002, per la parte a carico del Bilancio: **€ 13.164,84=**.
9. Articolo 32 comma 1 del CCNL 22 gennaio 2004, il quale prevede di iscrivere una somma pari allo 0,62% del monte salari 2001 (esclusa la quota dei dirigenti): **€ 35.166,00=**.
10. Articolo 32 comma 2 del CCNL 22 gennaio 2004, il quale prevede di iscrivere una ulteriore somma pari allo 0,5% del monte salari 2001 (esclusa la quota dei dirigenti) solo nel caso in cui il rapporto fra spese di personale ed entrate correnti risultanti dal conto consuntivo 2001 sia inferiore al 39%; nella Provincia di Benevento tale rapporto è risultato essere inferiore a tale percentuale e quindi è stato possibile iscrivere una ulteriore somma pari ad **€ 28.359,00=**.
11. Articolo 32 comma 7 del CCNL 22 gennaio 2004, il quale prevede di iscrivere una ulteriore somma pari allo 0,2% del monte salari 2001 (esclusa la quota dei dirigenti) per il finanziamento della disciplina dell'art. 10 (alte professionalità) del medesimo CCNL: **€ 12.911,25=** (finanziamento vincolato).
12. Articolo 15 comma 5 del CCNL 1 aprile 1999 ed art. 31 comma 2 CCNL 22 gennaio 2004, ultimo capoverso, inserimento di risorse aggiuntive stabili per effetto dell'incremento della dotazione organica del personale: **€ 95.825,14=**.
13. Articolo 4 comma 1 CCNL 9 maggio 2006, il quale prevede di iscrivere una somma pari al 0,5% del monte salari 2003 (esclusa la quota della dirigenza): **€ 30.517,60=**.
14. Articolo 8 commi 1 e 2 CCNL 11 aprile 2008 il quale prevede di incrementare la parte stabile per una quota corrispondente allo 0,6% del monte salari 2005 nel caso in cui l'ente abbia rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e nel caso in cui il rapporto spesa di personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%; considerato che la Provincia di Benevento ha rispettato entrambe le condizioni richieste dalla norma, l'importo iscritto sulla parte stabile ammonta ad **€ 42.674,86=**.

15. Articolo 14 comma 3 del CCNL 1 aprile 1999, il quale prevede la possibilità di iscrivere una somma pari alla corrispondente, progressiva e stabile riduzione del fondo storico del lavoro straordinario rispetto all'ammontare dell'anno precedente (2009); tale importo viene quantificato in **€ 15.000,00=**.

Sommando tutti i valori delle singole voci, sopra riportate in neretto, **il totale dei finanziamenti stabili è pari a € 1.260.746,99=**.

Tale valore complessivo è utilizzabile a copertura degli **impieghi stabili**.

Gli impieghi stabili

Gli impieghi stabili sono, appunto, quelli che impegnano stabilmente il fondo risorse decentrato fino a quando il personale che gode dei relativi trattamenti non cessa dal servizio.

Tali impieghi possono essere finanziati esclusivamente con risorse della parte stabile del fondo.

Di seguito viene riportato l'elenco degli impieghi stabili.

1. Articolo 34 commi 1 e 3 del CCNL 22 gennaio 2004, ex art. 17, comma 2, lett. b) CCNL 1 aprile 1999; risorse destinate alle progressioni economico orizzontali in essere alla data del 31.12.2010 (attuate tutte previa valutazione dei rispettivi dirigenti e senza che si siano mai verificati passaggi automatici di dipendenti): **€ 548.286,76=**.
2. Articolo 34 commi 1 e 3 del CCNL 22 gennaio 2004, ex art. 17, comma 2, lett. b) CCNL 1 aprile 1999; risorse destinate alle progressioni economico orizzontali da effettuare per l'anno 2011: **€ 11.851,00=**. Tale importo complessivo sarà assegnato nella misura % di seguito indicata per ogni categoria di personale in servizio :
 - Cat. A 50%;
 - Cat. B 50%;
 - Cat. C 50%;
 - Cat. D 20%;
3. Art 17 comma 2 lettera c) CCNL 1 aprile 1999; risorse destinate al finanziamento delle posizioni organizzative: **€ 389.361,00=**.
4. Art 10 CCNL 22 gennaio 2004; risorse destinate al finanziamento dell'alta professionalità: **€ 12.911,25=** (finanziamento vincolato).
5. Articolo 33 comma 4 lettera c) CCNL 22 gennaio 2004; risorse destinate al pagamento dell'indennità di comparto, ivi compresa la quota a carico del bilancio (cfr punto 8 parte stabile fondo): **€ 137.844,36=**.
6. Articolo 7 comma 3,4 e 7 CCNL 31 marzo 1999; risorse destinate alla riclassificazione del personale della ex II qualifica funzionale e del personale dell'area di vigilanza appartenente all'ex V qualifica funzionale: **€ 5.133,92=**.

Il totale degli impieghi stabili, da finanziare con le risorse della parte stabile del fondo ammontano complessivamente ad **€ 1.105.388,29=**.

Sottratto il valore complessivo degli impieghi stabili, ciò che rimane è la quota delle risorse fisse a disposizione della contrattazione decentrata, che ammontano ad **€ 150.550,70=**.

Tali risorse finanziarie così determinate sono state ripartite nel rispetto della disciplina dell'art. 17 del CCNL del 01.04.1999 con i seguenti criteri:

1. Art 17 comma 2 lettera d) CCNL 1 aprile 1999; risorse destinate al finanziamento dell'indennità di turno per i dipendenti in servizio presso il Corpo di Polizia Provinciale ed il Museo del Sannio: **€ 37.000,00=**.
2. Art 17 comma 2 lettera d) CCNL 1 aprile 1999; risorse destinate al finanziamento dell'indennità di reperibilità: **€ 50.000,00=**.
3. Art 17 comma 2 lettera d) CCNL 1 aprile 1999; risorse destinate al finanziamento dell'indennità maneggio valori: **€ 970,70=**.
4. Art 17 comma 2 lettera d) ed e) CCNL 1 aprile 1999; risorse destinate al finanziamento dell'indennità di rischio/disagio: **€ 10.680,00=**.
5. Art 17 comma 2 lettera f), seconda parte, CCNL 1 aprile 1999; risorse destinate al finanziamento dell'indennità di responsabilità personale della cat. D: **€ 51.000,00=**.
6. Art 36 comma 2 CCNL 22 gennaio 2004; risorse destinate al finanziamento dell'indennità di responsabilità per il personale cat. B e C (addetti URP, messi notificatori, ecc.): **€ 900,00=**.
7. art. 37 CCNL 22 gennaio 2004; risorse disponibili per il finanziamento della produttività e il miglioramento dei servizi : **€ 4.808,00=**.

La parte variabile del fondo e le risorse a residuo

Qui di seguito si espongono le voci di entrata che compongono la parte variabile del fondo 2011:

1. Articolo 14 comma 3 del CCNL 1 aprile 1999, il quale prevede la possibilità di iscrivere una somma pari alla corrispondente, progressiva e stabile riduzione del fondo del lavoro straordinario rispetto agli anni precedenti. Tale riduzione già effettuata nella CCDI annualità 2009 sul fondo anno 2008 (€ 12.000,00=), è stata applicata anche per la contrattazione 2010, sul fondo dello straordinario anno 2009 per € 10.000,00=, pertanto complessiva utilizzabile è pari a: **€ 22.000,00=**.
2. Articolo 31 , comma 5 del CCNL 22 gennaio 2004 (ex art 17 comma 5 del CCNL 1 aprile 1999): riutilizzo delle somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità dell'esercizio finanziario 2010: **€ 32.176,97=**.
3. Articolo 31 , comma 5 del CCNL 22 gennaio 2004 (art 14 comma 1 e 3 del CCNL 1 aprile 1999): riutilizzo delle somme non spese nell'esercizio 2010, relativo al lavoro straordinario non impiegato: **€ 27.068,33=**.
4. Risorse aggiuntive di cui al combinato disposto dell'art.15, c.1 lett. k) CCNL 98/01 e dell'art. 2, comma 32, della legge finanziaria 2009, che richiama l'art. 61, com. 17 D.L. 112/2008, per una quota pari allo 1,50%: **€ 24.754,70=**.

Il totale delle risorse variabili iscritte sul fondo ammontano ad **€ 106.000,00=**.

Incentivi Speciali

È necessario precisare che sul fondo confluiscono anche le risorse destinate al pagamento degli incentivi speciali quali, ad esempio:

- Incentivi sulla progettazione e la pianificazione: articolo 92 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
- Incentivi sui diritti e onorari derivanti da sentenze favorevoli per l'Ente;
- Incentivi per progetti speciali per le attività connesse alla gestione POR Campania.

Tali risorse, rispetto alla dinamica del fondo non incidono sull'entità effettiva del fondo risorse decentrate (il loro valore può infatti cambiare sensibilmente di anno in anno, dipendendo dalle opere pubbliche che vengono finanziate, dalle sentenze che hanno avuto esito favorevole per l'Ente, dalla quota di finanziamento del POR).

Le risorse destinate agli incentivi speciali non vengono riportate nei prospetti allegati alla presente relazione, in quanto ad oggi non sono state ancora quantificate.

Gli impieghi variabili

Tali impieghi possono essere finanziati esclusivamente con risorse della parte variabile del fondo.

Di seguito viene riportato l'elenco degli impieghi variabili.

1. Art 37 CCNL 22 gennaio 2004; risorse destinate al pagamento della produttività e miglioramento dei servizi: **€ 81.245,30=**. Tale tipologia di incentivo allo stato è finanziata con le risorse variabili. Per l'erogazione di tali risorse, si dovrà mantenere lo stretto collegamento con gli obiettivi di miglioramento individuati nel PEG annuale (e valutati dal Nucleo di Valutazione) e negli altri strumenti di programmazione dell'Ente. L'attribuzione dei compensi dovrà essere strettamente correlata ad effettivi incrementi della produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi da intendersi, per entrambi gli aspetti, come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa, non essendo consentita l'attribuzione generalizzata dei compensi sulla base di automatismi comunque denominati;
2. Art 37 CCNL 22 gennaio 2004; risorse destinate al pagamento della produttività e miglioramento dei servizi: **€ 24.754,70=**. per la quota parte relativa all'utilizzazione, ai sensi del combinato disposto dell'art.15, comma 1 lett. k) CCNL/99 e dell'art. 2, comma 32 della legge finanziaria 2009, nonché dell'art. 61, comma 17 D.L. 112/2008, per una quota pari allo 1,50%, dei risparmi derivanti dalla incentivazione al personale per la realizzazione delle opere pubbliche.
3. Art. 17, comma 2, lett. g) CCNL 1 aprile 1999 risorse destinate all'incentivazione di specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate all'art. 15, comma 1, lett. k) del CCNL (vedi quanto riportato alla voce **partite di giro**).

Fondo per il lavoro straordinario

Ai sensi del combinato disposto degli art. 14 del CCNL 1 aprile 1999 e 38 del C.C.N.L. 14 settembre 2000, le risorse per il pagamento del lavoro straordinario sono scorporate dai fondi previsti dagli artt. 15 e 17 del CCNL 1 aprile 1999.

Il valore storico del fondo relativo al lavoro straordinario, calcolato a norma degli articolo 14 commi 1 e 4 del CCNL 1 aprile 1999, ammonta ad € 187.633,03=.

Tale fondo in applicazione dell'articolo 14 comma 3 del CCNL 1 aprile 1999, anche secondo l'interpretazione che ne dà l'ARAN (parere 499- 15B10), riconosce all'ente la possibilità di valutare, anno per anno, se iscrivere sul fondo per il lavoro straordinario una quota inferiore rispetto al valore storico del medesimo fondo, così come calcolato a norma degli articolo 14 commi 1 e 4.

Infatti, se a consuntivo di ciascun anno dovesse risultare che effettivamente le risorse destinate al lavoro per lo straordinario sono minori di quelle del fondo storico, la differenza deve essere iscritta sul fondo risorse decentrate, nella parte stabile, se il risparmio sullo straordinario viene in concreto consolidato, oppure nella parte variabile, qualora quel risparmio non venisse consolidato.

Alla luce di tale norma contrattuale il fondo del lavoro straordinario è stato ridotto stabilmente di € 12.000,00= per l'anno 2009 sul finanziamento previsto nel 2008 e di € 25.000,00= per l'anno 2010 sul finanziamento sullo stazionamento previsto per il 2009.

Pertanto, il fondo per il pagamento del lavoro straordinario anno 2011 resta confermato, complessivamente, in € 150.633,03= che sarà suddiviso tra i diversi settori dell'Ente, in relazione ai posti di D.O..

Conclusioni e compatibilità dei costi del CCDI con il Bilancio

Le risorse decentrate previste dall'ipotesi di contratto decentrato e i relativi oneri riflessi sono stati stanziati negli appositi capitoli di spesa del Bilancio di previsione 2011, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 44 del 30.06.2011, esecutiva ai sensi di legge e successive modifiche.

Si precisa che la determinazione del fondo risorse decentrate anno 2011, è stato predisposto in assenza del C.C.N.L. 2010-2012 e pertanto potrebbe essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamento all'atto dell'emanazione di eventuali nuove disposizioni contrattuali in materia.

Infine si da atto che gli importi in corso di pagamento a favore dei dipendenti rientrano nei limiti previsti dal CCDI per ciascun istituto.

Si rimane in attesa di conoscere le valutazioni di codesto Collegio dei Revisori dei Conti, al fine di adottare il necessario provvedimento autorizzativo alla sottoscrizione del CCDI, annualità 2011, finalizzate agli impieghi, cosiddetti stabili e variabili, già oggetto degli accordi decentrati degli anni precedenti.

Il Dirigente
Avv. Vincenzo Catalano
F.to all'originale